

Legge regionale 24 gennaio 1989, n. 3.

**Norme per incentivare l'uso della carta riciclata negli enti pubblici della Regione.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

**Finalità**

1. La Regione Veneto favorisce, anche con apposite campagne promozionali e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, un maggior uso della carta riciclata ai fini della conservazione dell'ambiente e di un contenimento dei consumi energetici.

**Art. 2**

**Utilizzazione della carta riciclata**

1. La Giunta regionale provvede affinché, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno di materiale cartotecnico dell'Amministrazione regionale sia coperto, per una quota non inferiore al 30% mediante l'uso di prodotti ottenuti da processi di recupero.

**Art. 3**

**Interventi promozionali**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva annualmente un programma di iniziative promozionali e di campagne di informazione, finalizzate a incentivare l'uso della carta riciclata da parte degli enti pubblici della Regione, delle scuole e delle imprese private, in particolare di quelle operanti nel settore della distribuzione.

2. Il programma individua la tipologia degli interventi, le relative modalità di attuazione e la spesa prevista per la realizzazione delle singole iniziative.

**Art. 4**

**Relazione annuale**

1. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente i dati sull'uso della carta riciclata nel territorio regionale e sugli effetti delle iniziative promozionali e di informazione realizzate a norma dell'articolo 3.

**Art. 5**

**Finanziamenti**

1. Per le iniziative promozionali e di informazione di cui all'articolo 3 è autorizzata una spesa annua di lire 200 milioni.

**Art. 6**

**Norma finanziaria**

1. All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 3 del fondo globale per le spese correnti iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988.

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1989 è iscritto il capitolo 3420 denominato «Interventi per incentivare l'uso della carta riciclata» con lo stanziamento di lire 200 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 gennaio 1989

Bernini

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 24 gennaio 1989, n. 3**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 marzo 1987 dove ha acquisito il n. 212 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Basso, Calimani, Salzano, Varnier e Gallinaro;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> in data 1 aprile 1987;
- La 3<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 novembre 1988 presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Renato Morandina, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 dicembre 1988, n. 5097;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 19 dicembre 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 18 gennaio 1989, n. 992/20127 ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Scadenze e adempimenti:**

- Entro l'11 agosto 1989, la Giunta regionale provvede affinché il fabbisogno di materiale cartotecnico dell'Amministrazione regionale sia coperto, per una quota non inferiore al 30% mediante l'uso di prodotti ottenuti da processi di recupero (art. 2, l.r. n. 3/1989).
- Annualmente, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un programma di iniziative promozionali e di campagne di informazione, finalizzate a incentivare l'uso della carta riciclata da parte degli enti pubblici della Regione, delle scuole e delle imprese private, in particolare di quelle operanti nel settore della distribuzione (art. 3, l.r. n. 3/1989).
- Annualmente, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente i dati sull'uso della carta riciclata nel territorio regionale e sugli effetti delle iniziative promozionali e di informazione realizzate a norma dell'articolo 3 (art. 4, l.r. n. 3/1989).

**Strutture amministrative regionali competenti:**

Dipartimento per il demanio, il patrimonio, i contratti e gli approvvigionamenti;

Dipartimento per l'organizzazione e la gestione dei servizi generali.